

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Vercelli
Comune di Roasio

FATTORIA SOLARE ROGGIA DELLA BARDESA

Valutazione Impatto Ambientale ai sensi
dell'art.23 del D. Lgs. 152/2006

COORDINAMENTO GENERALE



REN Solar srl
Renewable ENergy

REN SOLAR ONE SRL
P.IVA 09897240967

PROGETTISTA



Arch. Luca Menci
mail: lucamenci@studiomenci.com

PROPONENTE

REN192 SRL

Salita Santa Caterina 2/1 - 16123 Genova
mail: ren192@pec.it
P.IVA: 02686900990

TITOLO ELABORATO

**R_11.3_ROA_SIA - Analisi delle coerenze dell'intervento
con la pianificazione (Quadro programmatico)**

ELABORATO

11.3 Analisi delle coerenze dell'intervento con la pianificazione
(Quadro programmatico)

REDATTO DA
SABATINO

DATA
09/05/2022

TIMBRI E FIRME

Progettista



Consulenza Ambientale



Proponente

REN.192 S.r.l.,
Marco Tassara
(Firmato digitalmente)

11.3 ANALISI DELLE COERENZE DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE (QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO)

ROASIO (VC)

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. PREMESSA.....	3
1.1 INTRODUZIONE.....	3
2. CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE)	4
2.1 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ESAME.....	8
3. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	9
3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) PIEMONTE	9
3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.).....	11
3.2.1 ANALISI P.P.R. - AREA DI ROASIO	13
3.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)	20
3.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DI VERCELLI	21
3.4.1 ANALISI P.T.C.P. VERCELLI - AREA DI ROASIO	21
3.5 PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE (PRGI) DI ROASIO	29
4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE	32
4.1 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC)	32
4.2 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.).....	34
4.3 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA	38
4.3.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.)	38
4.3.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.).....	40
5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA.....	43
5.1 RETE NATURA 2000 E AREE NATURALI PROTETTE	43
6. VINCOLI DI TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI.....	47
6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA.....	47
6.2 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA	51
7. LINEE ELETTRICHE: VINCOLI INTERFERITI	51

ELENCO TAVOLE FUORI TESTO

- Tav. 3.5.1 – Stralcio Tav. P.2B P.R.G.I. Roasio;
- Tav. 3.5.2 – Stralcio Tav. AT1 P.R.G.I. Roasio;
- Tav. 3.5.3 – Stralcio Tav. G6 P.R.G.I. Roasio.

1. PREMESSA

1.1 INTRODUZIONE

Nella presente sezione sono descritte ed esaminate le indicazioni tecnico – normative presenti negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento all'area in cui si colloca l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in esame ed allo specifico tema trattato.

In particolare, sono stati considerati i seguenti piani territoriali e piani di settore:

- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) Piemonte e Relazione Programmatica sull'Energia;
- Piano Territoriale Regionale (PTR) Piemonte;
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piemonte;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vercelli (PTCP);
- PRGI: Piano Regolatore Generale Intercomunale di Roasio (VC);
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- PGRA: Piano di Gestione Rischio Alluvione Piemonte.

Inoltre, è stata condotta un'analisi di vincoli di tutela naturalistica e di vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici, nonché sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore - analizzate nella presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale - sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte dell'intervento in progetto, e per indirizzare la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

2. CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA E PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE)

Con Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 28 Settembre 2009, n. 30-12221 è stata approvata la "Relazione Programmatica sull'Energia (D.G.R. 19 Novembre 2007 n. 26-7469), un atto programmatico contenente gli obiettivi e gli indirizzi della politica regionale in materia di energia, propedeutico alla definizione della proposta del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.).

La "Relazione Programmatica sull'Energia" contiene criteri ed indirizzi regionali di pre – pianificazione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra (cfr. Tab. 3-38 della citata Relazione); in particolare nella stessa sono definiti i cosiddetti "criteri ERA" ovvero criteri di esclusione, repulsione ed attrazione per la localizzazione di impianti fotovoltaici "a terra" di seguito esplicitati:

- Esclusione: aree nelle quali ogni realizzazione di impianti fotovoltaici "a terra", con le relative opere connesse, è preclusa;
- Repulsione (R1, R2): aree con diversi "gradi di resistenza" di tipo paesaggistico - ambientale del territorio entro cui la realizzazione di impianti fotovoltaici è subordinata al rispetto di determinate prescrizioni (esigenze di mitigazione e compensazione);
- Attrazione: aree che esprimono un livello di preferenzialità nell'ospitare eventuali localizzazioni (quali, ad esempio, ex cave, aree produttive, commerciali, piazzali e aree a parcheggio).

Sono da intendersi come "aree neutre" quelle non classificabili secondo i criteri utilizzati, ovvero che non esprimono criticità o preferenzialità rispetto alla tipologia di impianto in esame.

Nel caso di specie, in parte l'area dell'impianto fotovoltaico in progetto si sviluppa su terreni interessati da attività estrattiva pregressa già ultimata e collaudata, in parte su terreni già escavati per i quali le procedure di valutazione ed accertamento degli obblighi autorizzativi finalizzate allo svincolo degli obblighi finanziari sono in corso ed in parte interessa aree destinate all'ampliamento dell'attività estrattiva aree di ex cava; la localizzazione in aree interessate da attività estrattiva pregressa o futura è ascrivibile ai criteri ERA di attrazione e rappresenta un ulteriore punto di compatibilità del progetto in esame con gli obiettivi di pre – pianificazione della "Relazione Programmatica sull'Energia" precedentemente illustrati.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico ricade interamente (cfr. successive Figure) in classe III per capacità d'uso del suolo, come desunto dalla consultazione della Carta dei suoli della Regione Piemonte (scala 1: 50.000). Tale classe è annoverata tra i criteri di repulsione R1 alla realizzazione di impianti fotovoltaici dalla "Relazione programmatica sull'Energia". Si consideri al riguardo che l'area in esame è stata predisposta una "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato R-12.1-ROA-AS-0) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame.

Alla luce di quanto esposto rispetto all'interessamento della Classe di capacità d'uso dei suoli, si conclude per la compatibilità delle opere in progetto rispetto agli indirizzi per la localizzazione degli impianti fotovoltaici "a terra" fin qui richiamati in virtù dell'ubicazione in area di cava, pregressa e futura, caratteristica rappresentativa di un criterio

ERA di attrazione, e della dimostrata idoneità alla localizzazione negli approfondimenti dedicati della "Relazione agronomica" come di seguito meglio argomentato.




Figura 2.1.1 - Estratto (fuori scala) della "Carta dei suoli" (scala 1:50.000) della Regione Piemonte (fonte: geoportale.piemonte.it); in rosso i perimetri delle recinzioni dell'impianto fotovoltaico di Roasio.

Si consideri, inoltre, che con D.G.R. 16 Febbraio 2018 n. 10-6480 la Regione Piemonte ha adottato la Proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica); si è in tal modo avviato il processo di VAS sulla nuova pianificazione energetica ambientale del Piemonte al fine di conseguire gli obiettivi della Strategia europea al 2020 e al 2030, in coordinamento e raccordo strategico con le altre pianificazioni e programmazioni regionali.

Con la Deliberazione dell'8 novembre 2019, n. 18-478 e le relative motivazioni adottate, la Giunta regionale ha proceduto alla riassunzione della Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio ambientale e del P.E.A.R., così come risultante a seguito della procedura di VAS, conclusasi con l'espressione del parere motivato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29-7254 del 2018.

Con D.G.R. n. 200 – 5472 del 15 Marzo 2022 è stato, infine, approvato il P.E.A.R. Piemonte.

Il P.E.A.R. riporta il confronto con scenari di breve termine (2020), secondo gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e del decreto del c.d. "Burden Sharing" del 15 Marzo 2012, ma anche di lungo termine (2030) in coerenza con gli obiettivi di sviluppo che nel frattempo sono stati proposti a livello europeo con l'approvazione del c.d. "Clean Energy Package" che rappresenta l'insieme delle iniziative normative volte a ridisegnare il profilo del mercato unico dell'energia all'orizzonte temporale del 2030 secondo i seguenti tre pilastri d'azione:

- La riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990;
- La realizzazione entro il 2030 del 27% di consumo di energia da fonti rinnovabili;
- L'incremento del 30% entro il 2030 del livello di efficienza energetica, con conseguente riduzione dei consumi.

Il P.E.A.R. è stato, quindi, articolato nei seguenti quattro capitoli:

- Favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, minimizzando l'impiego di fonti fossili;
- Ridurre i consumi energetici negli usi finali;
- Favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle infrastrutture energetiche, anche in un'ottica di *smart grid* e di generazione distribuita;
- Promozione delle *clean technologies* e della *green economy* per incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e favorire nuove opportunità lavorative.

Nella sezione dedicata al solare fotovoltaico del capitolo di Piano intitolato "FER: Fonti energetiche rinnovabili" si sostiene che "ipotizzando un livello di crescita nazionale al 2030 medio tra i valori emersi dai vari scenari e pari a circa 36,8 GWp, si può procedere ad ipotizzare uno scenario PEAR 2030 basato su tale indicazione tendenziale, che consentirà di raggiungere un livello di installazione di circa 3 GWp con un tasso annuo di incremento pari a circa il 6% ed una produzione annua attesa pari a circa 306 ktep".

Secondo i dati raccolti dal GSE, al 2018 in Piemonte risultano installati 1,6 GWp e, stante l'affermazione sopra richiamata, è plausibile attendere un raddoppio della potenza installata nell'arco di dieci anni.

Il P.E.A.R. contiene uno specifico focus sulle aree inidonee e di attenzione ai fini della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, idroelettrica, solare fotovoltaica e da alimentazione a biomasse.

In particolare, il Piano riconferma la validità dei criteri localizzativi di pre – pianificazione relativi all'individuazione di specifiche "aree inidonee" e di "aree di attenzione" approvati con D.G.R. Piemonte 14 Dicembre 2010 in attuazione del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D. M. 10 Settembre 2010. Il "Box-4: aree inidonee e aree di attenzione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra" riporta, in particolare, quanto indicato dalla D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14/12/2010.

Si consideri innanzitutto che l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, in quanto intervento a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili per la generazione di energia, può essere annoverata tra gli obiettivi di programma per la produzione da fonte solare fotovoltaica previsti nel Piano Energetico Ambientale Regionale al fine del

raggiungimento di una quota vicino al 50% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello regionale entro il 2030.

Con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico da installarsi in Comune di Roasio (VC), si rileva che il medesimo è interamente ricompreso nel c.d. "Galassino" denominato "Aree della Baraggia Vercellese" considerato dal P.E.A.R. come "area di attenzione". L'interferenza è stata, pertanto, attentamente valutata in una "Relazione Paesaggistica" redatta ai sensi del D.M. 12/12/2005 che ha dimostrato la compatibilità delle opere con i caratteri paesaggistici tipici del territorio entro cui saranno installate.

L'area in esame risulta, inoltre, conterminare (a Nord e ad Est) al sito ZSC "Baraggia di Rovasenda", ad "aree percorse dal fuoco" e ad "aree con insediamenti militari".

Evidenziando che l'area interessata dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non interferisce direttamente con il sito Natura 2000 né con la "Riserva naturale delle Baragge" (il limite di Riserva è riportato nella Tavola P.2b del P.R.G.I. del Comune di Roasio riportata nello stralcio fuori testo 3.5.1), si rimanda alla consultazione dello "Studio di Incidenza" per l'esame degli effetti delle opere sul sito in questione.

La consultazione della Tavola G6 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico" (cfr. Tavola fuori testo 3.5.3) del P.R.G.I. di Roasio permette di dedurre che le aree di interesse sono principalmente ascritte alle classi I e II di pericolosità geomorfologica ed utilizzazione urbanistica; per l'interessamento di tali aree nulla osta, ai sensi del P.E.A.R. Piemonte, all'utilizzazione delle stesse per l'ubicazione di un impianto fotovoltaico "a terra" non sussistendo elementi di pericolosità idraulica ed idrogeologica nelle classi sopra indicate. Si evidenzia altresì che non saranno interessate dall'installazione di pannelli fotovoltaici le aree in Classe IIIa individuabili all'interno del sedime di impianto.

È stata inoltre predisposta una specifica Relazione agronomica (cfr. Elaborato R-12.1-ROA-AS-0), alla quale si rimanda per approfondimenti, che conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Roasio è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Roasio e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, infine, che la compatibilità delle opere in progetto con le disposizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica vigente riconducibili alla idoneità all'installazione definita nella "Relazione programmatica per l'Energia" e nel P.E.A.R. Piemonte è discussa in tutti i capitoli costituenti la presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale o negli elaborati specialistici in quest'ultimo citati a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

2.1 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ESAME

Il progetto definitivo preso ad esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Fattoria solare Roggia Bardesa" da installarsi su un'area sita nel Comune di Roasio (VC), di potenza nominale pari a 10,93 MWp. Per l'impianto fotovoltaico preso ad esame è stata progettata l'opera di connessione alla rete del Gestore nazionale (le opere sono comprensive della realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione); detta opera è funzionalmente connessa all'impianto fotovoltaico e la sua valutazione è ricompresa, pertanto, nella citata procedura di V.I.A.

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II - Titolo III), si rileva che sono sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2 del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato II. Nella fattispecie, l'impianto di cui trattasi è da annoverarsi al punto 2 dell'Al. II alla parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ovvero "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW".

3. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) PIEMONTE

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 122 – 29783 del 21 Luglio 2011 e sostituisce, a meno di alcune norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici¹, il P.T.R. approvato nel 1997.

Il P.T.R. definisce le strategie e gli obiettivi a livello regionale, affidandone l'attuazione agli Enti operanti su scala provinciale e locale; il Piano, inoltre, stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del P.T.R. stesso.

Il P.T.R. rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei principi definiti dallo "Schema di sviluppo europeo" e dalle politiche di coesione. Il Piano, quindi, non contiene solo le coerenze con lo Schema di sviluppo europeo ma definisce percorsi strategici per ambiti geografici, azioni atte a migliorare il sistema istituzionale e l'integrazione delle politiche settoriali.

Obiettivi del P.T.R. sono:

- la coesione territoriale, che ne rappresenta la componente strategica, da ricercarsi nella dimensione territoriale della sostenibilità;
- lo scenario policentrico, inteso come il riconoscimento dei sistemi urbani all'interno delle reti;
- la copianificazione, che introduce nuovi strumenti di *governance*.

P.T.R. e P.P.R. (vedi il successivo § 3.2) sono atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione.

In particolare, il P.T.R. costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale mentre il P.P.R. costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, dettando regole ed obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale ed insediativa del territorio piemontese.

L'analisi del sistema regionale si è basata sull'individuazione di alcune precondizioni strutturali del territorio per la definizione di politiche di pianificazione strategica regionale, definite con riferimento a cinque strategie, comuni a P.T.R. e P.P.R. ovvero:

- **Strategia 1:** riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;

¹ Articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter delle Norme del P.T.R. 1997.

- **Strategia 2:** sostenibilità, efficienza energetica;
- **Strategia 3:** integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica;
- **Strategia 4:** ricerca, innovazione e transizione economico – produttiva;
- **Strategia 5:** valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Di particolare interesse, ai fini del presente Studio, è la “Strategia 2” in quanto finalizzata a promuovere l’ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse; entro gli obiettivi di questa strategia è senza dubbio ascrivibile l’impianto fotovoltaico in progetto.

Dalla consultazione della “Tavola di progetto” si evince che il territorio del Comune di Roasio è definito “territorio di collina” secondo fonte Istat.

Di particolare interesse, ai fini della presente discussione, l’art. 33 delle Norme di seguito parzialmente richiamato:

[1] La Regione promuove l’efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l’obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.

[2] La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.

Indirizzi

[3] Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:

- a) *l’adozione di processi e tecnologie finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;*
- b) *la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;*
- c) *la sperimentazione per l’utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;*
- d) *la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.*

[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:

- a) *definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell’ecosistema provinciale, l’inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;*

- b) *verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.*

Direttive

[5] La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

La proposta progettuale in esame è coerente con le disposizioni di Piano, con particolare riferimento agli indirizzi forniti nell'art. 33 sopra richiamato. Si evidenzia al riguardo che il progetto di cui trattasi non interessa aree soggette a particolari regimi di tutela o ad eventuali prescrizioni del Piano Territoriale Regionale; come discusso nei capitoli della presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale, l'impianto fotovoltaico in progetto non genera incompatibilità con gli obiettivi di tutela degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale.

Per quanto sopra esposto, il progetto in esame è ritenuto compatibile con le direttive e, più in generale, con gli indirizzi del P.T.R.

3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) è stato redatto in attuazione del "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", "nell'ottica di un sistema di pianificazione complementare e condiviso con le altre discipline e gli altri Enti competenti per il governo del territorio".

Il P.P.R. è stato redatto di comune accordo con le Province piemontesi (accordo anno 2008) per la definizione di una base conoscitiva comune e mediante sottoscrizione, nel 2008, di un Protocollo d'Intesa con il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) con il quale sono stati condivisi i contenuti del Piano stesso.

Il P.P.R. è stato adottato, a seguito di revisione, con D.G.R. n. 20-1442 del 18 Maggio 2015 ed infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 Ottobre 2017.

La formazione del Piano Paesaggistico Regionale è stata avviata di concerto ed in piena coerenza con il nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) giunto ad approvazione nel 2011. Questi due strumenti di pianificazione sono stati coordinati mediante la definizione di un sistema di strategie ed obiettivi generali comuni. La correlazione tra obiettivi e la connessione tra i sistemi normativi dei due Piani sono state garantite dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Il P.P.R. si compone di sei Tavole:

- Tavola P1 - Quadro strutturale: costituisce l'inquadramento strutturale del territorio piemontese; suddetta Tavola, essendo sintesi delle caratteristiche costitutive ritenute rilevanti a livello regionale, non riveste uno

specifico carattere normativo, ma rappresenta un supporto per le scelte di Piano, così come per il processo di adeguamento della pianificazione provinciale e locale;

- Tavola P2 – Beni paesaggistici: riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; la rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l'applicazione della specifica disciplina dettata dalle Norme di Attuazione e del Catalogo in applicazione del Codice;
- Tavola P3 – Ambiti e Unità di paesaggio: suddivide il territorio regionale in 76 ambiti e 535 Unità di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione alla rilevanza, all'integrità ed alle dinamiche trasformative dei caratteri paesaggistici prevalenti;
- Tavola P4 – Componenti paesaggistiche: in questa Tavola le componenti paesaggistiche sono suddivise negli aspetti naturalistico – ambientali, storico – culturali, percettivo – identitari e morfologico – insediativi; le componenti rappresentate sono connesse agli elementi presenti nell'Elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" in cui sono descritte nel dettaglio. A ciascuna componente paesaggistica è associata una specifica disciplina che le Norme di Attuazione dettagliano;
- Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica: rappresenta i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico – culturale e di quella fruitiva. L'integrazione di queste tre reti, a partire dagli elementi individuati nella presente Tavola, costituisce uno dei progetti strategici da sviluppare nelle pianificazioni di settore e di Provincia;
- Tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio: la Tavola rappresenta l'elaborato grafico di sintesi del P.P.R. e segue dalle strategie e dagli obiettivi del Piano stesso. Sono rappresentati 12 macroambiti territoriali costituenti una mappa dei paesaggi identitari della Regione. La Tavola fornisce una sintesi dei temi rappresentati nel P.P.R. la cui puntuale individuazione è ravvisabile nelle precedenti Tavole di Piano.

Per quanto attiene all'impianto fotovoltaico in progetto, sono di seguito discusse le potenziali interferenze dallo stesso generate rispetto alle tutele riportate nel Piano qui discusso.

3.2.1 ANALISI P.P.R. - AREA DI ROASIO

Dalla consultazione della Tavola P2 (riportata nella successiva Figura 3.2.1) si deduce che l'area di impianto è ricompresa entro le "aree della Baraggia Vercellese" ovvero entro un bene paesaggistico tutelato ai sensi dei DD. MM. 1/8/1985; l'interferenza generata con questa tipologia di area di rilevanza paesaggistica, definita come "area di attenzione" dal P.E.A.R. Piemonte, è stata analizzata nella "Relazione paesaggistica", redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 ed alla quale si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento, che ha valutato la compatibilità delle opere in progetto con il contesto paesaggistico interessato.

La "Relazione paesaggistica" di cui sopra ha analizzato, inoltre, le interferenze indirette generate dalle opere progettuali rispetto alle aree tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., art. 142, comma 1, lett. g) ovvero boschi presenti ad Ovest e contermini all'area di impianto nonché con la Riserva naturale delle Baragge ad Est dell'area stessa.

Occorre evidenziare che il progetto in esame non comporterà modifica alcuna alle aree boschive cartografate nella Tavola P2 (cfr. Figura 3.2.1) perseguendo, pertanto, gli obiettivi di tutela dichiarati all'art. 16 delle Norme di P.P.R.; lo stesso dicasi per la "Riserva Naturale delle Baragge" che non sarà minimamente interessata dalle installazioni fotovoltaiche in osservanza degli obiettivi di tutela di cui all'art. 18 delle Norme di P.P.R.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione della già citata "Relazione paesaggistica" nonché dello "Studio di Incidenza" che ha valutato i potenziali effetti indiretti generati dalle opere progettuali sulla Riserva naturale delle Baragge e Sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda".



Figura 3.2.1 – Stralcio Tav. P2 “Beni paesaggistici” del P.P.R. (fuori scala); la linea rossa indica la recinzione dell'impianto fotovoltaico.



Figura 3.2.2 – Stralcio Tav. P3 “Ambiti e Unità di paesaggio” del P.P.R. (fuori scala); la linea rossa indica la recinzione dell’impianto fotovoltaico.

Dalla consultazione della Tavola P3 “Ambiti e Unità di paesaggio” (della quale si propone uno stralcio in Figura 3.2.2) si deduce che l’area di impianto è ricompresa in:

- Ambito di Paesaggio n. 22 “Colline di Curino e Coste della Sesia”;
- Unità di Paesaggio: “Gattinara, Masserano e La Baraggia”;
- Tipologia normativa dell’Unità di Paesaggio: naturale/rurale o rurale a media rilevanza ed integrità.

Ribadendo quanto già argomentato nel precedente § 2, per l'impianto fotovoltaico in progetto è stata pensata la localizzazione in area soggetta ad attività estrattiva, cessata o futura, caratteristica ascrivibile ai criteri ERA di attrazione citati nella "Relazione Programmatica sull'Energia" e non interessante "aree inidonee" richiamate nel Piano Energetico Ambientale. Si evidenzia, altresì, che si propone adeguato inserimento paesaggistico - ambientale dell'impianto in progetto (si veda, al riguardo, quanto argomentato nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale).

Per quanto fin qui esposto, non si ravvisano incompatibilità rispetto alla tipologia normativa dell'Unità di Paesaggio entro cui l'impianto fotovoltaico sarà inserito.



- Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
- Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14

Figura 3.2.3 – Stralcio Tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del P.P.R. (fuori scala); la linea rossa indica la recinzione dell'impianto fotovoltaico.

Dalla consultazione della Tavola P4 (si veda, al proposito, lo stralcio in Figura 3.2.3) si evince che l'impianto fotovoltaico è ricompreso in "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" e, nello specifico, in "sistemi

paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione: le risaie" (art. 32 delle Norme di Piano) e in "aree rurali di pianura, m.i. 14" (art. 40 delle Norme di Piano).

Ai sensi dell'art. 32 delle Norme di Attuazione, comma 1 *"Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4: [...] e. i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, distinguendo: I. le risaie; II. i vigneti.*

Per quanto attiene alle Direttive del summenzionato articolo, al punto 4 si legge quanto segue:

"I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);

b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili)."

L'analisi della pianificazione locale (cfr. discussione relativa al P.R.G.I. di Roasio al successivo § 3.5) non ha evidenziato elementi di incompatibilità tra le opere in progetto e le disposizioni di Piano. Si evidenzia, con particolare riferimento agli aspetti agronomici, che il progetto di cui trattasi è corredato di una "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato R-12.1-ROA-AS-0) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, alla quale si rimanda per approfondimenti, che conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa "Relazione agronomica" evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica rileva infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Roasio è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Roasio e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, infine, che l'impianto fotovoltaico in progetto è coerente con le disposizioni nazionali, con specifico riferimento al D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010.

Per quanto sopra esposto, è possibile affermare che le realizzazioni progettuali non generano incongruenze con le direttive di cui all'art. 32 delle NdA del P.P.R.

Con riferimento all'interessamento di "Aree rurali di pianura – m.i. 14", queste ultime sono normate dall'art. 40 delle NdA del P.P.R. secondo cui è demandata alla pianificazione settoriale la definizione delle norme da applicare agli interventi realizzabili in suddette aree nonché (cfr. Direttiva di cui al comma 5, lett. h) di stabilire *"normative atte a consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale."*

Per quanto attiene al progetto in esame, si evidenzia che il medesimo, come illustrato nella presente sezione dello Studio Impatto Ambientale, non risulta incompatibile con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale; si ribadisce, come più volte menzionato, che il progetto di cui trattasi non determina elementi di contrasto con i criteri per la progettazione e la localizzazione di nuovi impianti fotovoltaici come disposti con D.G.R. Piemonte n. 3-1183 del 14 Dicembre 2010. Si rileva altresì che la compatibilità paesaggistica delle opere entro il c.d. "Galassino" delle "Aree della Baraggia Vercellese" è stata valutata con apposita Relazione paesaggistica alla quale si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento.

Per quanto sopra esposto, è possibile concludere che l'impianto è coerente con quanto previsto dall'art. 40 delle N.d.A. del Piano qui discusso.



Figura 3.2.4 – Stralcio Tavola P5 “Rete di connessione Paesaggistica” del P.P.R. (fuori scala); la linea rossa indica la recinzione dell’impianto fotovoltaico.

La metodologia adottata dal P.P.R., ai fini della tutela di tutto il territorio piemontese, non intende limitarsi alle finalità di tutela paesaggistica secondo specifiche disposizioni di vincolo (si ricorda che oltre il 60% del territorio piemontese è soggetto a vincolo di tutela paesaggistica) ma interessare l'intera Regione mediante l'individuazione di “Reti di connessione paesaggistica”.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 delle NdA di Piano, “la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva”; ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, “Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.”

Ai sensi del comma 14 dell'art. 42, “La Rete costituisce riferimento per:

- a. *le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; [...]*

La tavola P5 del P.P.R. "Rete di connessione Paesaggistica" (cfr. stralcio riportato nella Figura 3.2.4) consente una lettura di insieme degli elementi costituiti da assumere e meglio specificare a scala locale nell'adeguamento della pianificazione urbanistica alle disposizioni ed indirizzi del P.P.R.

Con particolare riferimento al progetto in esame, si evidenzia che le opere progettuali non generano interferenza diretta con gli elementi della rete di connessione paesaggistica. In particolare, le aree che saranno occupate dall'impianto fotovoltaico in progetto confinano ad Est con il sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda", ragion per cui è stato redatto "Studio di Incidenza" mediante il quale valutare i potenziali effetti delle opere con il Sito Rete Natura 2000 indicato. A detto Studio si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento.

Si evidenzia, altresì, che il progetto risulta coerente con le disposizioni di cui alla Delibera n. 3-1186 del 14 Dicembre 2010 e con gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale (criteri localizzativi e qualitativi) analizzati nella presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale.

Sulla base delle argomentazioni sopra prodotte, è plausibile concludere che l'opera in esame non determina elementi di contrasto con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale.

3.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

La rete ecologica regionale è definita sulla base dei seguenti elementi:

- *le nodi principali e secondari*, formati dal sistema delle Aree protette, dai siti della Rete Natura 2000, dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, nonché dagli ulteriori siti di interesse naturalistico; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
- *le connessioni*, formate dai corridoi della rete idrografica, dai corridoi ecologici, dai punti di appoggio, dalle aree di continuità naturale e dalle fasce di buona connessione, e dalle principali fasce di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
- *le aree di progetto*, formate dalle aree tampone, dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ambientali;
- *le aree di riqualificazione ambientale*, che comprendono i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate, nonché le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare.

La Rete ecologica regionale è stata implementata entro il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) discusso nel precedente § 3.2. Con particolare riferimento alla Tavola P5 del P.P.R. precedentemente analizzata, si ribadisce che le opere in progetto non determinano alcun tipo di interferenza e sono ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela di Piano.

3.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DI VERCELLI

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli è stato adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n.207 del 28/07/2005 e s.m.i., ai sensi dell'art.7 comma 2 della L.R. 05.12.77 n.56 e s.m.i ed è stato elaborato in conformità agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (PTR) ed alla programmazione socio - economica della Regione Piemonte. È stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con Atto n. 240-8812 del 24/02/2009, pubblicato sul BUR n.10 del 12/03/2009, su proposta della Giunta Regionale con atto n.13-7011 del 27.09.2007.

3.4.1 ANALISI P.T.C.P. VERCELLI - AREA DI ROASIO




Figura 3.4.1 – Stralcio della Tavola P2A_4/6 del P.T.C.P. di Vercelli; in rosso il perimetro della recinzione dell'impianto fotovoltaico sito in Comune di Roasio.

Dalla consultazione della Tavola P.2.A/4-5 del P.T.C.P. di Vercelli (cfr. Figura 3.4.1) emerge che l'area in esame risulta essere parzialmente ricompresa, a Nord, alla voce "Macchie e corridoi naturali a matrice mista - Zona 1b"; ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d delle N.T.A. di Piano valgono i seguenti indirizzi:

- d1) *di promozione della diversificazione delle aree agricole attraverso l'impianto di filari e siepi alberate e la ricostruzione degli habitat prioritari previsti dalle direttive "Habitat" e "Uccelli";*
- d2) *di promozione di ogni altra utile azione per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura secondo le modalità previste dalle norme vigenti.*

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera a "nella Zona 1.b i Comuni [...] valuteranno caso per caso la compatibilità degli indirizzi e direttive con il mantenimento di attività diverse da quelle agricole o ad esse connesse e l'ammissibilità degli interventi di ampliamento e completamento; in sintesi, "gli interventi di trasformazione del territorio non possono modificare o danneggiare gli elementi strutturanti il territorio agrario (strade significative, conformazione altimetrica del terreno, pendii, terrazzamenti, elementi qualificanti della vegetazione, fontanili, fossi, canali e corsi d'acqua, elementi architettonici caratteristici)". A tal proposito si evidenzia che le opere progettuali non comporteranno alcuna delle trasformazioni testé elencate; si rileva, come meglio descritto in dettaglio nel successivo § 3.5, che il progetto di cui trattasi si propone di recuperare un'area "già degradata da attività antropiche pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, [...]", così come auspicato al punto 16, lett. d) delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D. M. 10 Settembre 2010). Le opere, infatti, saranno collocate su terreni interessati da attività estrattiva pregressa già ultimata e collaudata, in parte su terreni già escavati per i quali le procedure di valutazione ed accertamento degli obblighi autorizzativi finalizzate allo svincolo degli obblighi finanziari sono in corso ed in parte su aree destinate all'ampliamento dell'attività estrattiva.

Si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]".

Come riportato nella definizione che l'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.I. di Roasio (si veda § 3.5 della presente analisi di coerenze) dà di "area ad agricoltura generica", l'impianto fotovoltaico in progetto interesserà una porzione di territorio le cui "caratteristiche di giacitura, normalmente acclive, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, presenza estesa del manto forestale, non consentono un alto grado di attività agricolo - produttiva."

Occorre al riguardo evidenziare che il progetto in esame è accompagnato da una "Relazione agronomica" che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame. La "Relazione agronomica", alla quale si rimanda per approfondimenti, conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa Relazione agronomica evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica evidenzia infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Roasio è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Masserano e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, altresì, che si propone adeguato inserimento paesaggistico - ambientale dell'impianto in progetto (si veda, al riguardo, quanto argomentato nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale).

Ai sensi dell'art. 15 "Zona 4: Sistema agricolo diversificato – Ecosistemi ad alta eterogeneità" (entro cui l'area dell'impianto fotovoltaico è ubicata) vale la seguente direttiva di cui alla lettera a) del medesimo articolo: "[...] i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano le aree di cui al presente articolo come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo [...]". Si ribadisce al riguardo quanto precedentemente argomentato e discusso anche nel successivo § 3.5 della presente sezione di analisi delle coerenze ovvero che per l'impianto fotovoltaico di cui trattasi è stata considerata scelta vincente tra le alternative la localizzazione in aree interessate da attività estrattive (cfr. punto 16, lett. d) delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - D. M. 10 Settembre 2010); senza dubbio le installazioni fotovoltaiche rappresentano un intervento di interesse collettivo come stabilito dal D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e ribadito nel più recente P.N.R.R. e D. L. 77/2021.




Figura 3.4.2 – Stralcio della Tavola P2B_4/6 del P.T.C.P. di Vercelli; in rosso il perimetro della recinzione dell’impianto fotovoltaico sito in Comune di Roasio.

L'area in esame risulta, inoltre, conterminare (a Nord e ad Est) al sito ZSC "Baraggia di Rovasenda" ed alla "Riserva Naturale delle Baragge" (cfr. Figura 3.4.2 in cui è riportato stralcio della Tavola P2B di P.T.C.P.); evidenziando che l'area interessata dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non interferisce direttamente con il sito Natura 2000 né con la Riserva, si rimanda alla consultazione dello "Studio di Incidenza" per l'esame degli effetti indiretti delle opere sul sito in questione osservando che gli indirizzi di tutela di cui all'art. 19 delle Norme di P.T.C.P. risultano rispettati.





Figura 3.4.3 – Stralcio della Tavola P2C_4/6 del P.T.C.P. di Vercelli; in rosso il perimetro della recinzione dell'impianto fotovoltaico sito in Comune di Roasio.

Dalla consultazione P2C del P.T.C.P. (vedi Figura 3.4.3) si deduce che l'area in esame è ricompresa in "aree a propensione al dissesto bassa o assente di pianura (Dap), in "aree di ricarica delle falde" e contermina a "Parchi regionali" (nella fattispecie, si tratta della "Riserva naturale regionale delle Baragge", aspetto su cui si è già argomentato).

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, lett. e) "*nelle "Aree a propensione al dissesto Bassa o Assente", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Da, non sussistono condizioni di instabilità tali da porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi pubblici e privati sono consentiti, fermo restando la redazione di specifici approfondimenti di carattere geologico-tecnico finalizzati alla caratterizzazione dei terreni di fondazione (D.M. 11/3/88)".*

Per quanto attiene alla presenza dell'area di "Riserva naturale regionale delle Baragge" si ribadisce quanto precedentemente argomentato rispetto alla Tavola P2B di P.T.C.P. rimandando alla consultazione dello "Studio di Incidenza" e della sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale per eventuali approfondimenti sul tema.

Per quanto attiene alla tutela delle acque sotterranee si rileva, come meglio argomentato nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale, che le attività progettuali non produrranno effetti sulla matrice considerata; in fase di cantiere saranno adottate tutte le misure precauzionali per la gestione degli eventi accidentali (quali ad esempio sversamenti dai mezzi d'opera) al fine di evitare o al più contenere il potenziale impatto sulla matrice considerata.



AREE DI APPROFONDIMENTO DEL P.T.C.P.:

Ambiti di pianificazione e progettazione a livello provinciale - art.10

-  Ambito di valorizzazione turistica dell'Alta Valsesia: "Alpe di Mera"
-  Ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinara
-  Strada extraurbana secondaria esistente
-  Parchi regionali

PREVISIONI INSEDIATIVE DI PIANO REGOLATORE GENERALE:

-  Aree residenziali
-  Aree produttive
-  Aree terziarie
-  Aree di pregio naturale - documentario
-  Altro

BASE CARTOGRAFICA:

-  Limiti provinciali
-  Limiti comunali

Figura 3.4.4 – Stralcio della Tavola P2E_4/6 del P.T.C.P. di Vercelli; in rosso il perimetro della recinzione dell'impianto fotovoltaico sito in Comune di Roasio.

Dalla consultazione della Tavola P2E del P.T.C.P. di Vercelli (cfr. precedente Figura 3.4.4) si rileva che l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in Comune di Roasio è ricompresa entro l' "Ambito di valorizzazione colline del Gattinere" normato dall'articolo 10 delle Norme di Piano.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) delle Norme, il P.T.C.P. annovera l' "Ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinere" tra i "Progetti complessi" ovvero *"Il P.T.C.P. individua, sugli elaborati cartografici P.2.E/1-6, le porzioni di territorio in cui l'attuazione delle previsioni di sviluppo e riassetto sono subordinate alla preventiva formazione di piani e progetti di livello provinciale, ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per la presenza di particolari elementi di qualità ambientale e/o di articolazione progettuale, il P.T.C.P. individua i seguenti Progetti di livello provinciale: a) Progetti complessi: [...] a2. Ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinere [...]"*.

Le direttive assegnate all'Ambito in esame prevedono il perseguimento di obiettivi di tutela dei siti naturalistici esistenti, delle colture specializzate (in particolare delle colture vitate tipiche dei terreni collinari), la valorizzazione delle risorse enogastronomiche, il riordino urbanistico ed infrastrutturale, il corretto inserimento dell'asse pedemontano, l'individuazione di un sito per discarica di inerti utilizzando aree già compromesse, la valorizzazione del centro merci di Gattinara. Si osserva che l'impianto fotovoltaico in progetto non comporterà impatti diretti o indiretti tali da pregiudicare gli obiettivi fin qui esposti; si rimanda a quanto finora discusso rispetto alla tutela del sito Rete Natura 2000 rispetto al quale l'impianto è contermina ed all'inserimento delle opere nel paesaggio della Baraggia vercellese.

Alla luce di quanto fin qui argomentato, non si ravvisano elementi ostativi all'installazione delle opere progettuali in progetto.

3.5 PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE (PRGI) DI ROASIO

Il Comune di Roasio è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale (P.R.G.I.) approvato con D.G.R. Piemonte n. 30-5625 del 8/04/2013, Variante Generale al previgente P.R.G.I. approvato con D.G.R. n. 11-10571 del 13/01/1987.

Come deducibile dalla consultazione della Tavola P.2b denominata "PRG con destinazione d'uso suolo" (si veda Tavola fuori testo 3.5.1 che ne riporta lo stralcio), l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico "a terra è inclusa entro la "delimitazione dell'area a risaia" e, nello specifico, in "area ad agricoltura generica". Dalla consultazione della Tavola AT1 denominata "Tavola dello stato di fatto sull'uso del suolo agricolo" (si veda Tavola fuori testo 3.5.2 in cui ne è riportato lo stralcio) si rileva che l'area in esame è ascritta alla voce "aree a risaia".

Sono di seguito discussi gli articoli di norme generali che disciplinano il territorio agricolo in Comune di Roasio.

Art. 43 – Divisione del territorio agricolo e norme generali.

[...] il PRGI individua e classifica le aree destinate agli usi agricoli, disciplina gli interventi urbanistico - edilizi e gli altri interventi sul territorio agricolo, ai fini del recupero, della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutela le potenzialità colturali e le unità produttive, favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme cooperative ed associative.

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme di tutte le aree destinate ad attività agricole o zone agricole, da normarsi ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende tutte le porzioni del territorio destinate all'esercizio dell'agricoltura e della selvicoltura, ovvero recuperabili alla produzione agricola, o comunque direttamente connesse con la produzione agricola. Il territorio agricolo è suddiviso dal PRGI nelle seguenti zone omogenee:

- **Aree agricole di produzione intensiva e specializzata, [...];**
- **Aree agricole generiche, comprendente quelle porzioni di territorio agricolo che per caratteristiche di giacitura, normalmente acclive, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, presenza estesa del manto forestale, non consentono un alto grado di attività agricolo - produttiva. Appartengono a questa zona anche le superfici forestali, eccezion fatta per quelle occupate da coltivazioni legnose a rapido accrescimento, ubicate su superfici pianeggianti, facenti parte della zona di produzione intensiva. Sono altresì comprese quelle porzioni di territorio agricolo in frangia a nuclei abitati di antica e certa formazione rurale ed in cui ancora oggi permane un discreto livello di attività agricola; oltre a quelle porzioni di territorio prevalentemente ubicate al margine di zone territoriali omogenee destinate alla residenza, ai servizi sociali ed attrezzature di livello comunale e di interesse globale ed a attività commerciali, direzionali, turistiche e ricettive.**

Il progetto di cui trattasi si propone di recuperare un'area "già degradata da attività antropiche pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, [...]", così come auspicato al punto 16, lett. d) delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D. M. 10 Settembre 2010). Le opere, infatti, saranno

collocate su terreni interessati da attività estrattiva pregressa già ultimata e collaudata, in parte su terreni già scavati per i quali le procedure di valutazione ed accertamento degli obblighi autorizzativi finalizzate allo svincolo degli obblighi finanziari sono in corso ed in parte su aree destinate all'ampliamento dell'attività estrattiva. L'interessamento di aree di soggette ad attività estrattiva, pregressa o futura, è ascrivibile ai criteri ERA di "attrattività" secondo la "Relazione Programmatica sull'Energia" della Regione Piemonte.

Si rileva altresì la compatibilità della prevista localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in area agricola in quanto ammessa ai sensi del D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii., art. 12, comma 7, ovvero *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]"*.

Come già riportato nella definizione che l'art. 43 delle N.T.A. dà di "area ad agricoltura generica", l'impianto fotovoltaico in progetto interesserà una porzione di territorio le cui *"caratteristiche di giacitura, normalmente acclive, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, presenza estesa del manto forestale, non consentono un alto grado di attività agricola - produttiva."*

Occorre al riguardo evidenziare che il progetto in esame è accompagnato da una "Relazione agronomica" (cfr. Elaborato R-12.1-ROA-AS-0) che ha verificato la sussistenza della condizione di idoneità alla localizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, alla quale si rimanda per approfondimenti, che conferma che la tipologia di suoli interessati dall'impianto considerato rientra nell'unità tassonomica "RVS1 – Rovasenda limoso fine"; questi suoli appartengono alla terza classe di capacità d'uso del suolo. La stessa "Relazione agronomica" evidenzia inoltre che nell'area in esame non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico e che negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G. (essendo assente la vitivinicoltura), né D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non sono mai state coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

La Relazione agronomica rileva infine che il potenziale produttivo a livello di areale di produzione della D.O.P. è scarsamente utilizzato. A conferma di quest'ultima considerazione si rileva che la rivendicazione a D.O.P. all'interno del Comune di Roasio è del tutto occasionale e che, di conseguenza, la temporanea sottrazione di terreni all'uso agricolo determinata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non inciderà sulla potenzialità della produzione D.O.P. del Comune di Roasio e, più in generale, sulle potenzialità della produzione dell'intero areale di produzione D.O.P.

Si evidenzia, altresì, che si propone adeguato inserimento paesaggistico - ambientale dell'impianto in progetto (si veda, al riguardo, quanto argomentato nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale).

Verificata, quindi, la compatibilità delle opere progettuali con la pianificazione di settore in tema di localizzazione di impianti a fonte rinnovabile, occorre considerare che, ai fini della compatibilità urbanistica delle opere in progetto con il P.R.G.I., ai sensi del paragrafo 12 e dell'Allegato 2 della D.G.R. Piemonte n. 5-3314 del 30/01/2012 (relativa al Procedimento Unico ai sensi del summenzionato Decreto legislativo 387/2003 ss.mm.ii.), la realizzazione di impianti in zone già individuate dai P.R.G. vigenti con destinazione d'uso agricola costituisce variante "automatica" allo strumento urbanistico comunale. In particolare, la Variante interesserà l'azonamento ovvero l'area oggetto di variante dovrà essere cartograficamente individuata e riportata nelle Tavole del Piano Regolatore, nonché normata

dalle Norme Tecniche di Attuazione individuandone “la peculiare destinazione d'uso atta ad ospitare la specifica tipologia di impianto oggetto di autorizzazione”. La Variante, quindi, dovrà essere estesa anche alle Norme di Piano e non solo all'azzonamento per quanto sopra richiamato.

L'area in esame risulta, inoltre, conterminare (a Nord e ad Est) al sito ZSC “Baraggia di Rovasenda”, ad “aree percorse dal fuoco” e ad “aree con insediamenti militari”.

Evidenziando che l'area interessata dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non interferisce direttamente con il sito Natura 2000 né con la “Riserva naturale delle Baragge” (il limite di Riserva è riportato nella Tavola P.2b riportata nello stralcio fuori testo 3.5.1), si rimanda alla consultazione dello Studio di Incidenza redatto per l'espletamento della necessaria procedura di Valutazione di Incidenza per l'esame degli effetti indiretti delle opere sul sito in questione.

Per quanto attiene, invece, alle “aree percorse dal fuoco” nonché alle “aree con insediamenti militari”, in considerazione dell'assenza di interferenza diretta, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto.

Per quanto fin qui esposto non si rilevano elementi di incompatibilità alla realizzazione delle opere in progetto nell'area di studio.

La consultazione della Tavola G6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico” (cfr. Tavola fuori testo 3.5.3) permette di dedurre che le aree di interesse sono principalmente ascritte alle classi I e II di pericolosità geomorfologica ed utilizzazione urbanistica; per l'interessamento di tali aree nulla osta, ai sensi del P.E.A.R. Piemonte, all'utilizzazione delle stesse per l'ubicazione di un impianto fotovoltaico “a terra” non sussistendo elementi di pericolosità idraulica ed idrogeologica nelle classi sopra indicate. Per quanto attiene, invece, alla presenza di aree in Classe IIIa entro il sedime dell'impianto fotovoltaico in progetto, si evidenzia che le stesse non saranno interessate dall'installazione di pannelli fotovoltaici ma dalle sole opere di compensazione ambientale. Si rimanda, in ogni caso, alla consultazione della “Relazione geologica e geotecnica” (cfr. Elaborato cod. R-12.2-ROA-AS-0) per qualsivoglia necessità di approfondimento circa la fattibilità delle opere progettuali.

4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE

4.1 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC)

Il 21/01/2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali, al 2030, sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano ha come traguardo il 2030 e segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, attraverso una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità oltre il 2020 seguirà il solco tracciato dalla Strategia per un'Unione dell'energia - basata sulle cinque dimensioni: decarbonizzazione; efficienza; sicurezza energetica; sviluppo del mercato interno dell'energia; ricerca, innovazione e competitività.

Per quanto riguarda l'energia rinnovabile - finalizzata al processo di decarbonizzazione - l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico;
- 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Secondo gli obiettivi del presente Piano, il parco di generazione elettrica subirà un'importante trasformazione grazie all'obiettivo di *phase - out* della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica

rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017.

Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030.

Si seguirà un simile approccio, ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc.


Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
Totale	52.258	53.259	68.130	95.210

Tabella 4.1.1 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la potenza prodotta da impianti fotovoltaici prevista al 2030 è pari a circa 50 GW.

Di seguito si riportano le traiettorie di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste per il 2030 come riportate nel Piano.



*per la produzione da fonte idrica e eolica si riporta, per gli anni 2010-2017, sia dato effettivo (riga continua), sia il dato normalizzato, secondo le regole fissate dalla Direttiva 2009/28/CE. Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.

Figura 4.1.1 - Traiettorie di crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 [Fonte: GSE e RSE].

4.2 PIANO REGIONALE DI QUALITA' DELL'ARIA (P.R.Q.A.)

La Legge Regionale n. 43 del 7 Aprile 2000 è la norma di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria in Piemonte. Nella medesima Legge sono definiti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (di seguito P.R.Q.A.) nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.Q.A.) e l'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (I.R.E.A.).

Il P.R.Q.A. è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, avente come obiettivo il miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 364-6854 del 25 Marzo 2019 è stato approvato il Piano in esame ("Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'aria ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 43") a seguito dell'esito di procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La documentazione del P.R.Q.A. illustra i seguenti temi:

- Lo stato di qualità dell'aria e l'individuazione degli ambiti che hanno maggior peso sulla qualità dell'aria (Agricoltura, Energia, Trasporti, Industria);

- Approfondimenti tecnici utili a validare, da un punto di vista scientifico, i contenuti del P.R.Q.A. (quali *Source Apportionment* modellistico ed analitico, Analisi dei consumi energetici e delle riduzioni emissive ottenibili, Valutazione degli effetti ambientali del P.R.Q.A. in riferimento ai cambiamenti climatici, Dichiarazione di Sintesi del percorso di V.A.S.);
- Le misure afferenti a ciascun ambito e relativa quantificazione in termini di riduzione emissiva;
- I risultati delle simulazioni modellistiche relative all'attuazione delle misure di qualità dell'aria, che indicano il 2030 quale anno di rientro nei limiti di qualità dell'aria, definiti nella Direttiva 2008/50/CE.

Dalla consultazione dell'Allegato A al Piano denominato "Misure di Piano" si evince che i progetti in esame sono ascrivibili all'obiettivo EE.07 "Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili che non prevedano il ricorso a processi di combustione".

Nella scheda relativa al summenzionato obiettivo EE.07 si legge, infatti, quanto segue:

"[...] l'obiettivo di progressiva sostituzione dei consumi da fonte fossile con quote crescenti di fonti rinnovabili, nel contesto di qualità dell'aria del territorio piemontese e del bacino padano, dovrà giocoforza comportare un cambio di mentalità nell'utilizzo delle potenzialità endogene della biomassa ligno – cellulosica, spostando il baricentro verso il cippato ed il pellet a scapito della legna da ardere, e favorire un'integrazione tramite l'incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili elettriche e termiche che, viceversa, non prevedano il ricorso a processi di combustione con conseguente rilascio di inquinanti in atmosfera. [...]"

*Tra le principali fonti chiamate a dar corpo al processo di diversificazione a fini termici all'obiettivo europeo al 2030 [...] si richiamano la fonte idroelettrica, ancorché già ampiamente sfruttata, la fonte eolica, [...], idrotermica e geotermica mediante sistemi a pompe di calore, nonché **gli impianti fotovoltaici** per i quali, in ossequio al principio del contenimento del consumo di suolo, si ritengono validi i criteri di individuazione delle aree inidonee alla loro localizzazione individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 3-1183 del 2010.*

La consapevolezza di tale necessità comporterà l'assunzione di scelte volte a ridurre o eliminare i vincoli ostativi o procedurali/amministrativi che allo stato attuale costituiscono un ostacolo allo sviluppo di talune fonti come, a titolo esemplificativo, quelle sopra menzionate in ragione del privilegio accordato ad un'impostazione di minimizzazione degli impatti nell'ambito di un mix variabile di fonti."

L'indicatore per il monitoraggio dei progressi di produzione termica ed elettrica da FER è stimato pari a 2.382 Ktep, come da proposta di Piano Energetico Regionale Ambientale.

Il recepimento nazionale della Direttiva aria che con il D. Lgs. 155/2010 ha delineato un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, ha portato ad un processo di revisione di tutti gli strumenti a servizio della valutazione della qualità dell'aria, primi fra tutti il programma di valutazione (rete e modelli) e la zonizzazione del territorio. Si consideri, infatti, che ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto legislativo spetta a Regioni e Province la redazione di appositi progetti recanti la suddivisione territoriale in zone ed agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria; è, inoltre, stabilita la revisione delle zonizzazioni vigenti e la loro rivalutazione sulla base dell'Appendice I al Decreto.

L'art. 4 del D. Lgs. 155/2010 specifica i criteri per la classificazione territoriale, prevedendo che progetti di classificazione e zonizzazione siano sottoposti a revisione almeno quinquennale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41-855 la Regione Piemonte ha approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale relativa alla qualità dell'aria – ambiente ed individuato sistemi utili alla sua valutazione (quale, ad esempio, il Programma di Valutazione). Con Nota Prot. DVA-2012-0021668 DEL 11/9/2012 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'esito favorevole delle proprie valutazioni sulla conformità dei progetti di zonizzazione e classificazione del territorio regionale e con successiva Nota Prot. DVA-2013-0030115 del 23/12/2013 ha comunicato l'esito favorevole relativo al Programma di Valutazione.

Il progetto relativo alla zonizzazione e classificazione del territorio piemontese, sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana per gli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P nonché obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all'ozono, ha ripartito il territorio nelle seguenti zone ed agglomerati (cfr. successiva Figura 4.2.1):

- Agglomerato di Torino – codice zona IT0118;
- Zona denominata Pianura – codice zona IT0119;
- Zona denominata Collina – codice zona IT0120;
- Zona denominata di Montagna – codice zona IT0121;
- Zona denominata Piemonte – codice zona IT0122.




Figura 4.2.1 – Mappa della zonizzazione del territorio del P.R.Q.A. (il Comune di Roasio è individuato con un ovale di colore rosso).

Dalla consultazione della mappa d'insieme della zonizzazione del territorio e dell'elenco dei Comuni e zonizzazione relativa si evince che il Comune di riferimento, ovvero Roasio (VC), è ricompreso in zona denominata "Collina" con codice IT0120.

Detta zona è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione per la salute umana per i seguenti inquinanti: NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. In particolare, questa zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, B(a)P. Il benzene, invece, si posiziona tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. I restanti inquinanti sono sotto la soglia di valutazione.

Si rileva che il progetto in esame, rientrando tra gli interventi per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti (l'impianto fotovoltaico, come dimostrato in dettaglio nella sezione di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale, è in grado di determinare "emissioni evitate"), è coerente con gli obiettivi del P.R.Q.A. favorendo gli obiettivi che lo stesso Piano si pone sul tema dei cambiamenti climatici e del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

4.3 PIANI PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA

4.3.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c, della L. n.183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po disciplina:

- con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art.8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n.102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art.26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

- a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica

eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;

- c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

Il Piano definisce agli artt. 29, 30 e 31 le attività che possono essere localizzate entro le fasce fluviali individuate dal Piano stesso.

Come desumibile dalla Figura 4.3.1 sotto riportata, l'area interessata dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non ricade entro le fasce fluviale del F. Po e, pertanto, non è sottoposta alle indicazioni/prescrizioni dettate dal presente Piano sovraregionale.




Figura 4.3.1 - Stralcio delle "Fasce fluviali P.A.I." (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it); la campitura color ciano indica le recinzioni dell'impianto fotovoltaico sito in Comune di Roasio.

4.3.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]”* (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*.

Dopo un lungo *iter*, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del *“Programma di Misure”* relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (*ex art. 7, c. b)* del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel P.G.R.A. che definisce, *“in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.”*

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (P.A.I. e P.A.I. Delta). Verificato che il P.G.R.A. *“agisce in un'ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile”*, si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati della vigente pianificazione del P.A.I. e P.A.I. Delta non risultando sovrapponibili le aree allagabili rispetto alle Mappe redatte ai sensi del D. Lgs. 49/2010 oltre che mancanti quelle relative alle coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE).

In particolare, le *Mappe della pericolosità* riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

Le *Mappe del rischio* segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) ed il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante con diversa colorazione: giallo (*R1 - Rischio moderato o nullo*), arancione (*R2 - Rischio medio*), rosso (*R3 - Rischio elevato*), viola (*R4 - Rischio molto elevato*).

Nel paragrafo seguente è riportata l'analisi del P.G.R.A. relativa all'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

4.3.2.1 ANALISI P.G.R.A. – AREA DI ROASIO

Dalla consultazione delle mappe di pericolosità desunte dal Geoportale della Regione Piemonte (cfr. successiva Figura 4.3.2) si deduce che l'area di studio non interferisce con aree soggette a rischio di esondazione.

Dalla consultazione delle Mappe riportate dal Geoportale della Regione Piemonte (cfr. successiva Figura 4.3.3) si deduce che l'area di studio non è soggetta ad alcun livello di rischio allagamento.




Figura 4.3.2 - Stralcio delle "Mappe di pericolosità 2020" del P.G.R.A. (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it).




Figura 4.3.3 - Stralcio delle "Mappe di rischio 2020" del P.G.R.A. (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it).

5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

5.1 RETE NATURA 2000 E AREE NATURALI PROTETTE

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste Direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due Direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie ed agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

La Valutazione di Incidenza è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani e Progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del D.P.R. 357/97).

La L.R. 29 Giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (con particolare riferimento al Titolo III ed agli Allegati B, C e D) norma in Regione Piemonte il procedimento della Valutazione di Incidenza.

Per stabilire se un Progetto o Piano debba essere assoggettato a Valutazione di Incidenza è necessario conoscerne le caratteristiche in relazione alle peculiarità ambientali del territorio entro cui si colloca. In assenza di specifici Piano di Gestione o di misure di conservazione sito – specifiche, strumento di riferimento sono le Misure di Conservazioni generali, costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito, che prevedono tra l'altro alcuni casi di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

Per quanto attiene all'area di studio si considera quanto segue:

- a) Con riferimento all'impianto fotovoltaico sito in Comune di Roasio, si osserva, come desumibile dalla Figura 5.1.1, che le installazioni fotovoltaiche non interesseranno direttamente il sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda" entro i cui confini è definito il perimetro della Riserva naturale regionale delle Baragge;
- b) la linea di connessione elettrica, come desumibile dalla Figura 5.1.1 sotto riportata, attraverserà il Sito ZSC summenzionato lungo una strada provinciale entro i confini comunali di Brusnengo. Le potenziali interferenze dirette ed indirette delle attività di cantierizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico e della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale sono analizzate nello "Studio di Incidenza" di cui il progetto è corredato ed al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

La "Riserva naturale orientata delle Baragge" è stata istituita con L.R. n. 3 del 14/01/1992 con le finalità così specificate:

1. *tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche attraverso interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree che abbiano subito modificazioni reversibili;*
2. *consentire, qualificare e valorizzare le attività agricole presenti nell'area;*
3. *assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi, compatibilmente con le attività agricole presenti.*

Attualmente la gestione della Riserva è stata affidata all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore che non ha ancora provveduto alla redazione di un piano di gestione.

In generale, fino all'entrata in vigore del summenzionato Piano di gestione, nel territorio della Riserva valgono le Norme di salvaguardia stabilite dall'atto istitutivo della Riserva stessa che, all'art. 6, dispone quanto segue: «Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge, oltre al rispetto della legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

1. *aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;*
2. *aprire e gestire discariche;*
3. *costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole e forestali. [...].»*

Si osserva che la messa in opera delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non comporterà alcuna delle azioni vietate di cui all'art. 6 della L.R. 3/1992 summenzionata; si evidenzia che per l'attraversamento della "Riserva naturale delle Baragge" con interrimento della linea elettrica di connessione sarà richiesto nulla osta all'Ente Gestore laddove necessario.




Figura 5.1.1 – Siti Rete Natura 2000 e aree protette presenti nell’area di studio di Roasio (campitura ciano indicante i tre sottocampi costituenti l’impianto fotovoltaico; fuori scala); la linea continua violacea indica il tracciato interrato di connessione alla rete del Gestore nazionale ed il poligono magenta la stazione elettrica.

Nel caso specifico, in base agli approfondimenti effettuati nel più volte citato “Studio di Incidenza” nonché all’interno dell’elaborato di valutazione degli impatti del presente Studio di Impatto Ambientale (cfr. sezione “Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi”) e considerato altresì che le attività di cantiere e le opere in progetto interessano aree di cava e che la linea di connessione, benché interna al citato Sito Rete Natura 2000 e Riserva Naturale, sarà interrata lungo viabilità esistente (Strada Provinciale), si ritiene che non ci siano impatti significativi nei confronti di habitat e specie tutelati dal Sito Rete Natura 2000 (Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE).

Dalle analisi effettuate all'interno dello "Studio di Incidenza" emerge quanto riportato di seguito:

- la realizzazione degli interventi in progetto non comporta l'interessamento e, conseguentemente, l'alterazione e/o il danneggiamento di habitat di interesse comunitario e prioritario;
- la realizzazione degli interventi in progetto non comporta modificazioni quantitative e qualitative delle popolazioni di specie inserite nell'All. II e IV della Dir. Habitat e nell'All. I della Dir. Uccelli;
- non sussistono elementi di contrasto con le Misure Generali di Conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 Aprile 2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016;
- non sussistono elementi di contrasto con le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) del Sito IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda", approvate con DGR n 24-4043_del 10/10/2016.

Si evidenzia, infine, che la summenzionata L.R. 19/2009 definisce la Rete ecologica regionale che, successivamente, è stata implementata entro il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) discusso nel precedente § 3.2. Con particolare riferimento alla Tavola P5 del P.P.R. si ribadisce che le opere in progetto non determinano alcun tipo di interferenza e sono ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela di Piano.

Per quanto sopra esposto si rileva che l'impianto in progetto non determina elementi di contrasto con gli obiettivi di tutela naturalistica del territorio indagato.

6. VINCOLI DI TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI

6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Le aree di progetto non interessano direttamente aree sottoposte a vincolo paesaggistico *ex lege* D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; gli interventi, infatti, si collocano all'esterno delle aree boschive tutelate *ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., articolo 142, comma 1, lett.g)* e dalla Riserva naturale regionale delle Baragge tutelata *ex D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., articolo 142, comma 1, lett. f)* contermini all'area individuata per la localizzazione dell'impianto fotovoltaico "a terra" in Comune di Roasio.

I progetti delle opere che si intendono eseguire in Comune di Roasio sono interamente ricompresi entro il c.d. Galassino (D. M. 1 Agosto 1985) delle "Aree della Baraggia vercellese" così come descritta dalla Scheda di P.P.R. di seguito riportata (si veda anche il precedente § 3.2 per la discussione relativa al Piano Paesaggistico Regionale). L'analisi della compatibilità delle installazioni fotovoltaiche è condotta in apposita "Relazione paesaggistica" (cfr. Elaborato cod. R-12.3-ROA-AS-0) cui si rimanda per approfondimenti sul tema.


Come riportato alla sezione "Prescrizioni particolari" *"l'installazione di impianti di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo – identitarie così come individuate nella Tavola P4 e nei relativi elenchi del P.P.R., ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda"*. Al riguardo si evidenzia che la "Relazione di valutazione dei possibili impatti visivi cumulativi" a corredo della documentazione progettuale (cfr. Elaborato cod. R-12.4-ROA-AS-0) analizza l'intervisibilità dell'impianto in progetto con l'obiettivo di definire la percezione visiva degli ingombri generati rispetto alle visuali panoramiche e/o alle componenti percettivo – identitarie del paesaggio entro cui gli impianti fotovoltaici saranno installati.

Si ricorda inoltre che all'interno delle "Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D. M. Sviluppo Economico del 10/09/2010) si specifica che *"il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa [...] al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; [...] si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto"* (l'area contermina si estende fino ad una distanza pari a 50 volte l'altezza massima da terra dell'impianto).

Nel caso preso ad esame nel presente Studio di Impatto Ambientale, considerando la massima altezza da terra dei pannelli fotovoltaici di circa 5,2 m e, pertanto, risultando le aree contermini pari a 260 m, in base a quanto stabilito dalle "Linee guida":

- ✓ le aree di progetto site in Comune di Roasio, come discusso già ricomprese entro il c.d. Galassino delle "Aree della Baraggia Vercellese", sono da considerarsi contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (aree a bosco *ex art. 142, c. 1, lett. g)* e aree di Riserva naturale regionale oggetto di tutela ai sensi del medesimo articolo, c. 1. lett. f). La valutazione di questo aspetto sarà rimessa, nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica, alla competente Soprintendenza.

Per quanto attiene alle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale, occorre considerare che le stesse saranno interrate lungo viabilità esistente o agganciate in canaletta ad infrastrutture esistenti quando non possibile l'attraversamento dei corsi d'acqua in TOC (vedi per ulteriori dettagli § 7) non determinando, quindi, un'alterazione dello stato dei luoghi; per la realizzazione delle opere non sarà, pertanto, necessario richiedere Autorizzazione paesaggistica.



<p>Riconoscimento del valore dell'area</p>	<p>La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) si tratta di zone residue da vaste coltivazioni di riso. L'ambiente è costituito da boschi più o meno radi di querce, betulle, carpini, pini silvestri, etc., che un tempo colonizzavano i terrazzi e i margini della pianura piemontese da Biella fino al Ticino. Il paesaggio, la vegetazione, la fauna hanno caratteri unici per le particolari condizioni ambientali, in particolare la presenza di paleosuoli formati durante gli interglaciali. L'interesse della Baraggia è quindi legato alla presenza degli ultimi resti di vegetazione naturale e di boschi presenti nella pianura Padana, ai particolari aspetti paesaggistici e all'esistenza di entità botaniche e faunistiche particolarmente rare. Nella Baraggia vercellese sono inoltre presenti importanti siti archeologici".</p>				
<p>Superficie kmq 53,88</p>	<p>Giffenga</p>				
<p>Altri strumenti di tutela</p>	<p>D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g, Riserva naturale delle Baragge; SIC: Baraggia di Rovasenda (IT112004). Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gattinara, Santuario della Madonna di Rado (Not. Min. 06/06/1908); Castelletto Cervo, Monastero Cluniacense dei SS. Pietro e Paolo (artt. 10-12).</p>				
<p>Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione</p>	<p>Il paesaggio mantiene le peculiarità descritte e caratterizzate da ambienti naturali baraggivi, radure, boschi di latifoglie e ampie zone coltivate a risaia. Si aprono numerose visuali verso le colline biellesi, le Alpi e il Monte Rosa; si segnalano i tratti panoramici delle strade Rovasenda-Brusnengo, Rovasenda-Gattinara e Castelletto Cervo-Masserano. Tra i beni si segnalano il monastero dei SS. Pietro e Paolo a Castelletto Cervo, posto in affaccio sull'orlo del terrazzo naturale, e il santuario della Madonna di Rado, ubicato all'ingresso meridionale del centro abitato di Gattinara. Permangono aree agricole, prative e fasce boscate costituenti varchi liberi ineditati con funzione di corridoi ecologici tra le aree collinari e il terrazzo baraggivo. L'esistenza di servizi militari ha provocato una cesura nella continuità degli ambienti naturali a causa delle ampie superfici utilizzate per lo stoccaggio e il deposito dei mezzi. Le principali trasformazioni riguardano la crescita urbanistica avvenuta lungo le strade Arona-Biella e Castelletto Cervo-Masserano, con insediamenti produttivi, artigianali e commerciali a nastro e depositi con impatti notevoli sulle visuali della baraggia. Nei pressi del santuario della Madonna di Rado, gli ampliamenti delle aree urbanizzate hanno alterato il rapporto visuale esistente tra l'emergenza e il centro abitato riducendo le aree agricole originarie. Si evidenzia la probabile realizzazione della bretella autostradale che potrebbe causare un ulteriore aumento della pressione insediativa, specialmente lungo le arterie viarie, e la conseguente perdita e frammentazione di superfici agricole, prative e boscate.</p>				
<p>Ambiti e Unità di paesaggio</p>	<p>Ambiti di paesaggio (art. 10): 22 - Colline di Curino e Coste della Sesia 23 - Baraggia tra Cossato e Gattinara</p>		<p>Unità di paesaggio (art. 11): 2201, 2301, 2302, 2303 - Sono di tipologia normativa IV, VI, VII, VIII, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità e rurale/insediato non rilevante</p>		
<p>Principali obiettivi di qualità paesaggistica</p>	<p>1.2.3.; 1.2.4.; 1.3.3.; 1.4.1.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.6.2.; 2.5.3. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambiti 22 e 23)</p>				
<p>Struttura del paesaggio e norme di riferimento</p>	<p>Naturalistico - ambientale Artt. 14, 16, 17, 18, 20</p>	<p>Storico - culturale Artt. 22, 24, 25, 28</p>	<p>Perceptivo - identitario Artt. 30, 31, 32</p>	<p>Morfologico - insediativo Artt. 34, 37, 38, 39, 40</p>	<p>Reti di connessione paesaggistica Art. 42</p>
<p>Prescrizioni contenute nelle Nda</p>	<p>Artt. 14, 16, 39</p>				
<p>Prescrizioni specifiche</p>	<p>Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forme, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi <i>Elenchi</i> del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regolazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Al fine di tutelare l'integrità del paesaggio baraggivo non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modificano la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento amato, lasciate a vista (9). Gli interventi sugli altri edifici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificio consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto consolidato. Gli interventi riguardanti i comparti edili non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse. Le aree di pertinenza del demanio militare all'atto della loro dismissione sono da destinare ad attività compatibili con i valori paesaggistici e ambientali dell'area quali, ad esempio, le attività connesse alla Riserva naturale esistente (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi individuati nella Tav. P4 (16). Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Le sistemazioni agrarie, che prevedono l'asportazione di materiale argilloso, sono consentite solo se finalizzate al miglioramento fondiario, con sistemazione del piano campagna finale recuperato senza riporto di materiale dall'esterno. La differenza tra la quota del suddetto piano campagna finale recuperato e il piano originario deve essere compresa tra +/- 200 cm. Le opere idrauliche funzionali alle attività agricole devono essere realizzate con geometrie, materiali e cromie tali da ridurre l'impatto visivo, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica (22). Eventuali nuovi tracciati viari e l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). La visibilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo la visibilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).</p>				

6.2 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Nelle aree di pertinenza dell'impianto fotovoltaico di progetto non è presente alcuna zona sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Si rileva che il progetto è corredato di "Relazione archeologica" a cui si rimanda per qualsivoglia necessità di approfondimento, ribadendo che parte delle aree interessate dalle installazioni fotovoltaiche sono state interessate da attività estrattive pregresse.

7. LINEE ELETTRICHE: VINCOLI INTERFERITI

Per poter immettere in rete le potenze elettriche di progetto si rende necessario realizzare adeguate opere di connessione. Per ulteriori dettagli in merito alla progettazione del collegamento alla rete elettrica si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica di progetto. In questa sede è sufficiente ricordare che la prevista ipotesi di connessione prevede la realizzazione di una linea elettrica AT interrata che dall'area di impianto procede dapprima in direzione Sud, quindi in direzione Nord per connettersi all'impianto di utenza per la connessione in Comune di Brusnengo.

È rimessa all'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. e D.G.R. Piemonte n. 5-3314 del 30/01/2012 l'autorizzazione delle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale ai sensi della L.R. n. 23 del 25 Aprile 1984.

Vengono di seguito discusse le potenziali interferenze che la linea di connessione potrebbe generare con i vincoli insistenti nell'ambito territoriale indagato, facendo riferimento in particolar modo alle Tavole dei Piani raffiguranti i vincoli potenzialmente interferiti.

Dalla consultazione della Tavola P2 del P.R.G.I. di Roasio (cfr. successiva Figura 7.1.1) si evince che la linea elettrica interrata di connessione attraversa, lungo viabilità esistente, l'area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica, c.d. "Galassino", dell'Area delle Baragge. Si ricorda, come già riportato precedentemente, che la realizzazione delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non genererà alcuna compromissione degli elementi paesaggistici interferiti ovvero non si determinerà un'alterazione della qualità paesaggistica dei luoghi attraversati essendo previsto l'interramento sotto strada esistente. Inoltre si ribadisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017 *"non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'allegato 'A' [...]; le opere di connessione interrate (senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna) sono ricomprese al menzionato Allegato A, punto A.15 e, pertanto, non è necessario richiedere per le stesse Autorizzazione paesaggistica.*

Dalla consultazione della Tavola P6 del P.R.G.I. di Roasio (cfr. successiva Figura 7.1.2) si evince che la linea elettrica di connessione attraversa, lungo viabilità esistente, il contermine Comune di Rovasenda senza interferire con vincoli ostativi alla realizzazione delle opere. Si ribadisce che il cavidotto di connessione sarà interrato lungo la viabilità esistente e, in ogni caso, non è prevista la realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano campagna; quando non interrato lungo la viabilità esistente ed in particolare negli attraversamenti di corsi d'acqua (nella fattispecie della Roggia Bardesa) il cavidotto bypasserà in canaletta agganciata ad infrastrutture esistenti qualora l'attraversamento in TOC non risultasse fattibile.

Dalla consultazione della "Carta dei vincoli" del P.R.G.I. di Brusnengo, Comune interessato dal passaggio della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale, si evince che le opere seguiranno all'interno del sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda" la Strada per Rovasenda (vedi anche la precedente Figura 5.1.1) seguendo la quale sono intercettati i seguenti vincoli (cfr. Figura 7.1.3 che riporta uno stralcio della citata "Carta dei vincoli" di P.R.G.I.):

- Vincolo ambientale – Aree boscate ex art. 142, c. 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;
- Vincolo SIC – Baraggia di Rovasenda;
- Vincolo urbanistico relativo alla fascia di rispetto, pari a 100 m, misurata dal Rio Guardabione;
- Vincolo idraulico ex art. 96 del R.D. 523/1904 in corrispondenza del Rio Guarabione, del Riale Derbognetta e del Rio Derbogna;
- Vincolo ambientale – Fascia di tutela di 150 m misurata dal Rio Guarabione e definita ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c).

Dalla consultazione della summenzionata "Carta dei vincoli" del P.R.G.I. di Brusnengo si evince che l'impianto di utenza non interferisce con alcuna tipologia di vincolo. Occorre tuttavia rilevare che dalla consultazione della Tavola P2 del P.P.R. Piemonte (cfr. successiva Figura 7.1.4) emerge l'interessamento di un'area boschiva esistente all'interno dell'area di ubicazione del summenzionato impianto di utenza. Si rileva al riguardo che è stato condotto un sopralluogo a cura di un tecnico forestale abilitato; detto sopralluogo ha consentito di ascrivere il bosco di cui trattasi a robinieto e di definire la compensazione dovuta per la trasformazione di suddetta area come di tipo monetario, secondo quanto stabilito dalla L.R. Piemonte 4/2009 (art. 19, c. 6). Si evidenzia, altresì, che è stata redatta apposita Relazione forestale cui si rimanda per qualsivoglia tipologia di approfondimento.

Rispetto ai vincoli intercettati, occorre ribadire quanto precedentemente discusso ovvero che la realizzazione delle linee elettriche di connessione alla rete del Gestore nazionale non genererà alcuna compromissione degli elementi paesaggistici interferiti in quanto non si determinerà un'alterazione della qualità paesaggistica dei luoghi attraversati essendo previsto l'interramento sotto strada esistente e in ogni caso non prevista la realizzazione di *nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano campagna*. Inoltre si ribadisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017 "non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'allegato 'A' [...]; le opere di connessione interrate sono ricomprese al menzionato Allegato A, punto A.15 e, pertanto, non è richiesta per le stesse Autorizzazione paesaggistica. Al riguardo si specifica che le opere di connessione non prevedono la realizzazione di *nuovi manufatti emergenti in soprassuolo o dal piano campagna*; quando non interrato lungo la viabilità esistente ed in particolare negli attraversamenti di corsi d'acqua il cavidotto bypasserà in canaletta agganciata ad infrastrutture esistenti qualora l'attraversamento in TOC non risultasse fattibile.

Con riferimento all'attraversamento del Sito Rete Natura 2000 si rileva che è stato redatto apposito "Studio di Incidenza" a cui si rimanda per ulteriori necessità di approfondimento; in questa sede si evidenzia che l'interramento delle opere di connessione alla rete del Gestore nazionale consente di escludere potenziali effetti di incidenza sul Sito Rete Natura 2000 indagato.




Figura 7.1.1 – Stralcio Tav. P2.B del P.R.G.I. di Roasio; la linea in colore marrone indica la linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale.





Figura 7.1.2 – Stralcio Tav. P6 del P.R.G.I. di Roasio; la linea in colore più scuro indica il tratto della linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale interessante il Comune di Rovasenda.



Legenda

Vincoli istituiti con Leggi Nazionali o Comunitarie (U.E.)

-  Vincolo Idrogeologico R.D. 30/12/1923 - L.R. 45/89
-  Vincolo Ambientale - Corsi d'acqua D.Lgs 42 / 04 - Art. 146 comma 1 punto C
Distanza 150 m dalla sponda orografica catastale
-  Vincolo Ambientale - Aree boscate D.Lgs 42 / 04 - Art. 146 comma 1 punto G
Perimetrazione da fotoaeree
-  Vincolo SIC - Baraggia di Rovasenda
-  Vincolo Idraulico -R.D. 523/1904 - Art. 96
Distanza 10 m dal limite di sponda orografica catastale
-  Vincolo derivante da Usi civici

Vincoli istituiti con Legge Regionale

-  Vincolo Urbanistico Fascia di rispetto dai corsi d'acqua pubblici (Guarabione e Bisignara) -
Esterno al concentrato abitato Distanza di 100 m. dal limite di sponda reale

Vincoli istituiti dal P.T.C.P.

-  Vincolo Beni culturali
Paesaggi agrari di interesse culturale

Figura 7.1.3 – Stralcio “Carta dei vincoli” (V1A e V1B) del P.R.G.I. di Brusnengo; la linea tratteggiata rossa indica la linea elettrica interrata di connessione alla rete del Gestore nazionale. Il poligono magenta indica l'impronta dell'impianto di utenza per la connessione sito in Comune di Brusnengo.





Figura 7.1.4 - Estratto (fuori scala) della Tav. P2 del P.P.R. Piemonte (fuori scala; fonte: geoportale.piemonte.it); la campitura viola indica il sedime dell'impianto di utenza, la campitura verde le aree boschive soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Per quanto fin qui argomentato sono ritenute compatibili le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico da installarsi in Comune di Roasio non emergendo dalla discussione vincolistica elementi ostativi alla loro realizzazione.


TAVOLE FUORI TESTO



LEGENDA

-  Impianto "Fattoria solare Roggia Bardesa - Roasio"
- AREE AGRICOLE**
-  AREA AD AGRICOLTURA GENERICA
-  AREA AGRICOLA DI PRODUZIONE INTENSIVA E SPECIALIZZATA
-  DELIMITAZIONE DELLA COLTIVAZIONE A RISAJA
- VINCOLI**
-  FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE, DELLE CAPTAZIONI D'ACQUA E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
-  AREE PERCORSE DAL FUOCO
-  AREE DI DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
-  INTERVENTI CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO OBBLIGATORIO
-  SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.)
-  SITI DI INTERESSE REGIONALE (S.I.R.)
-  LIMITE DELL'AREA PROTETTA DELLE BARAGGE
-  AREE CON INSEDIAMENTI MILITARI


PROVINCIA DI VERCELLI				
COMUNE DI ROASIO				
COMMITTENTE REN 192 S.R.L.				
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA- ROASIO				
ANALISI DELLE COERENZE				
TAVOLA	NOME			TIPO
3.5.1	Stralcio Tav. P2B P.R.G.I. Roasio			Planimetria SCALA 1:5.000
CODIFICA	1837 SIA 01 22	COMMESSA	1837	
03				
02				
01				
00	05/2022 A. Sabatino	G. Neri	Emissione	
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV.	DESCRIZIONE



LEGENDA

- Impianto "Fattoria solare Roggia Bardesa - Roasio"
- AREE URBANIZZATE
- AREE A RISAIA
- AREE A COLTURE SPECIALIZZATE
- AREE A SEMINATIVI IN ASCIUTTA
- AREE BOSCADE
- AREE A INCOLTO PRODUTTIVO
- BACINI D'ACQUA ARTIFICIALI
AREE DI CAVA E DI DISCARICA

PROVINCIA DI VERCELLI				
COMUNE DI ROASIO				
COMMITTENTE REN 192 S.R.L.				
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA- ROASIO				
ANALISI DELLE COERENZE				
TAVOLA	NOME			TIPO
3.5.2	Stralcio Tav. AT1 P.R.G.I. Roasio			Planimetria SCALA 1:5.000
CODIFICA		11837	COMMESSA	
		S1A 01 22	1837	
03				
02				
01				
00	05/2022	A. Sabatino	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV.	DESCRIZIONE



LEGENDA

-  **Impianto "Fattoria solare Roggia Bardesa - Roasio"**

-  **CLASSE I:** Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi, sia pubblici che privati, sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM.LL.PP. 11/03/988.

-  **CLASSE II:** Porzioni di territorio di ambito collinare (a) e di pianura (b) nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al DM.LL. PP.11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intero significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

-  **CLASSE II b1):** Porzioni di territorio con presenza di aree edificate all'interno della fascia fluviale di pertinenza del torrente Giara.

-  **CLASSE II b2):** Porzioni di territorio dei fondovalle o del settore di raccordo col versante caratterizzate da forme morfologiche concave. Settori con ritenzione idrica o scarso drenaggio dovuto a fattori antropici od ad incolto Settori a bassa acclività ricadenti entro aree disboscate.

-  **CLASSE III Indifferenziata:** Porzioni di territorio per lo più inedificate e con singoli edifici sparsi, corrispondenti agli ampi versanti montani, marginali ai contesti urbani, ove la pericolosità geomorfologica è generalmente diffusa. Opere di nuova urbanizzazione sono rimandate ad analisi di dettaglio da attivarsi a seguito di future varianti di PRGC. Per gli edifici sparsi ed alpeggi è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro conservativo. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato all'art. 31 L.R. 56/77.

-  **CLASSE III a):** Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici ed idrogeologici tali da renderle inadatte a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato all'art. 31 L.R. 56/77.

-  **CLASSE III b2):** Porzioni di territorio edificate esterne alle aree a pericolosità elevata o molto elevata nelle quali, a seguito della realizzazione delle opere di assetto idrogeologico o per approfondimento del quadro conoscitivo del dissesto idrogeologico, qualora esauritivi, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. Aree urbanizzate del rio San Giorgio e del rio Borina. Le procedure per la fruibilità urbanistica di dette aree è subordinata ai disposti del punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Regionale 7/LAP del dicembre 1999.

-  **CLASSE III b3):** Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza degli interventi di riassetto, saranno consentite solamente trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

-  **CLASSE III b4):** Aree edificate del fondovalle alluvionale del torrente Giara interessate da intensità dei processi areali da molto elevata ad elevata, come documentato dalla verifica idraulica. Aree edificate coincidenti con tratti intubati dei rii minori.

PROVINCIA DI VERCELLI			
COMUNE DI ROASIO			
COMMITTENTE REN 192 S.R.L.			
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA- ROASIO			
ANALISI DELLE COERENZE			
TAVOLA	NOME	TIPO	
3.5.3	Stralcio Tav. G6 P.R.G.I. Roasio	planimetria	
		SCALA	
		1:5.000	
CODIFICA	1837	COMMESSA	1837
03			
02			
01			
00	05/2022	A. Sabatino	G. Neri Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROV. DESCRIZIONE
 AMBITER s.r.l. v.le Nicolodi, 5/A tel. 0521-942630 www.ambiter.it 43126 Parma info@ambiter.it			